



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

## **Ministero Sviluppo Economico**

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

### **REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0042932 - 02/12/2011 - USCITA

AI SOGGETTI RESPONSABILI ED AI RESPONSABILI  
UNICI

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

LORO SEDI

## **Ministero Sviluppo Economico**

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

### **REGISTRO CORRISPONDENZA INTERNA**

Prot. n. 0010154 - 02/12/2011 - INGRESSO

ALLE DIVISIONI VII, VIII, IX

SEDE

**Oggetto: criteri di calcolo degli accessori da applicare in sede di rideterminazione dei contributi concessi.**

---

La presente comunicazione ha lo scopo di ribadire e meglio specificare i criteri da impiegare per il corretto calcolo degli interessi da applicare nei confronti delle imprese destinatarie di provvedimenti di revoca o di concessione definitiva con rideterminazione dei contributi, essendosi rilevato, nella prassi, l'utilizzo di modalità di calcolo tra loro difformi.

Si ricorda, preliminarmente, che per le iniziative finanziate nell'ambito della programmazione negoziata trova applicazione la disciplina di cui al regolamento adottato con D.M. 527/1995 e relative disposizioni attuative, in forza del rinvio operato dalla Delibera CIPE 21.3.1997.

Orbene, anche sulla scorta di pronunce giurisdizionali intervenute in materia, si forniscono le seguenti delucidazioni.

In caso di rideterminazione di quote di contributo già erogate, verranno addebitati all'impresa, dalla data dell'erogazione della quota eccedentaria, gli accessori (tasso d'interesse al TUS indicato dall'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123), calcolati sulla differenza tra l'importo erogato e quello realmente spettante. Essi decorreranno dalla data dell'erogazione fino alla data di restituzione (o di compensazione con le somme ancora residuali spettanti alla ditta, qualora ne ricorrano le condizioni) e si andranno a sommare all'importo di contributo risultato non più spettante.

Qualora la rideterminazione del contributo intervenisse solo successivamente all'erogazione del 90% delle agevolazioni concesse in via provvisoria e, conseguentemente, restasse da erogare solo il 10% a saldo, e qualora detto importo residuo fosse sufficiente a



compensare interamente la debitoria – comprensiva degli accessori calcolati fino ai 9 mesi successivi al ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della relazione finale di spesa (art. 10 commi 5 e 6 del DM 527/95) - detto importo residuo dovrà essere utilizzato nei termini sopra indicati, impedendo, in tal modo, la maturazione di ulteriori gravosi accessori.

Nel caso, invece, in cui la quota da erogare, successiva alla prima, compensi solo parzialmente l'importo da recuperare, la differenza maturerà ulteriori oneri accessori, fino alla definitiva compensazione, se ne ricorrono le condizioni, oppure fino alla definitiva restituzione dell'intera debitoria.

Nel caso di revoca totale delle agevolazioni, gli accessori, determinati secondo la normativa vigente, verranno addebitati dalla data dell'erogazione di ciascuna quota di contributo da recuperare, fino al soddisfo.

Occorre, poi, precisare che, nell'applicazione dei criteri sopra descritti dovrà tenersi conto, oltre che delle somme materialmente erogate, di quelle che l'impresa aveva maturato e avrebbe dovuto percepire, in applicazione della normativa, sebbene le erogazioni non abbiano avuto luogo per varie ragioni (non erogabilità delle agevolazioni, ad es. per perenzione amministrativa, per sospensione dell'iter agevolativo da parte dell'Amministrazione, per accertamento di spesa previsto dall'art. 10, comma 1 del D.M. 527/95).

In tali ultimi casi, gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'erogazione fino alla data in cui si saranno verificate le condizioni di erogabilità, a prescindere dalla tempistica dell'effettiva erogazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Vincenzo Donato)

Div. II/GBR